

# PostaCertificat@



POSTA IN ARRIVO  
SCRIVI CARTELLE  
CERCA PREFERENZE  
FASCICOLO  
RUBRICA PA  
RUBRICA ESCI  
LOGOUT

La comunicazione **sicura**  
tra **Cittadino** e **Pubblica Amministrazione**

Lettura  
messaggio

adolfo.tammaro@postacertificata.gov.it

Torna a: [Busta di trasporto](#)

Da: adolfo.tammaro@postacertificata.gov.it  
Data: 03/02/2015 12.16  
A: <protocollo@pec.comune.marino.rm.it>  
Cc:  
Oggetto: Interrogazione circa determine dirigenziali inerenti l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria di base e di custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale

## Allegati

## Contenuto del messaggio

Al Sindaco del Comune di Marino

Al Presidente del Consiglio Comunale

Marino li 3 febbraio 2015

Oggetto: Interrogazione circa determine dirigenziali inerenti l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria di base e di custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale

Premesso che:

- con le determine dirigenziali n. 70/2014 e 71/2014 venivano indette due procedure di affidamento in cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 rispettivamente per i servizi di "Assistenza sanitaria di base dei cani randagi catturati sul territorio comunale" e "Custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale", per un periodo di 24 mesi;
- con disciplinari allegati alle due sopracitate determine, si definivano gli obblighi delle ditte appaltatrici, nonché i relativi compensi;
- nell'espletamento di tali procedure, venivano invitate a presentare la propria offerta tre ditte operanti nel settore;
- a seguito della presentazione di un'unica offerta per ogni singola procedura, queste ultime si concludevano con l'affidamento dei servizi rispettivamente alla ditta Veterinaria 2000 s.r.l. (Det. Dir. 86/2014) e alla ditta La Fattoria di Tobia s.r.l. (Det. Dir. 87/2014);

Visti:

- l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede che l'affidamento tramite cottimo fiduciario avvenga "previa consultazione di almeno cinque operatori economici" nonché "nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento";
- i disciplinari allegati alle determine di indizione delle procedure di affidamento sopra citate, in particolare nella parte in cui definiscono gli obblighi della ditta appaltatrice, i compensi di quest'ultima e i criteri di determinazione dei compensi stessi;
- la D.G.R. 43/2010, allegato A, punto D, nella parte in cui prevede che i comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti realizzino canili rifugio;
- l'art. 63 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede, quale causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, la circostanza di essere titolare o amministratore, avente parte in appalti nell'interesse del comune;

Tutto ciò premesso e considerato, chiedo:

- quale sia la normativa a fondamento della scelta di invitare tre operatori, in luogo dei cinque previsti dalla procedura ex art. 125 D. Lgs. 163/2006, richiamata nel testo delle determine dirigenziali sopra richiamate;
- quale sia il parametro che abbia determinato, a fronte di obblighi e criteri di determinazione dei compensi stabiliti nei due disciplinari sostanzialmente coincidenti, una differenza nella definizione dell'importo dei compensi come di seguito specificato:

a) compenso giornaliero di euro 7,15 previsto per l'aggiudicatario del servizio di assistenza sanitaria a fronte di un compenso giornaliero pari a 4,20 euro per ogni cane ospitato previsto per l'aggiudicatario del servizio di custodia e mantenimento ad vitam;

b) compenso per ogni cremazione pari a euro 50,00 previsto per l'aggiudicatario del servizio di assistenza sanitaria a fronte di un compenso di euro 35,00 previsto per l'aggiudicatario del servizio di custodia e mantenimento ad vitam; c) Costo del servizio di trasporto presso il canile ad vitam euro 100,00 rimborsato all'aggiudicatario del servizio di assistenza sanitaria a fronte di nessun costo rimborsato per il trasferimento dal canile sanitario all'aggiudicatario del servizio di custodia e mantenimento ad vitam); d) spesa totale presunta di euro 109.809,76 per il servizio di assistenza sanitaria a fronte di una spesa totale presunta per il servizio di custodia e mantenimento ad vitam pari a euro 65.831,20;

- quale sia l'importo totale della spesa che il Comune di Marino ha versato dal 2000 ad oggi alle ditte appaltatrici del servizio di assistenza sanitaria di base, nonché quale sia l'importo totale versato a decorrere dallo stesso anno alle ditte appaltatrici del servizio di custodia e manutenzione ad vitam;

- da quanti anni la società Veterinaria 2000 srl fornisca il servizio di assistenza sanitaria di base o di custodia e manutenzione ad vitam (con dettaglio degli anni in cui tale società è risultata affidataria degli stessi servizi dal 2000 ad oggi) e quanto abbia pagato complessivamente il comune di Marino per tali servizi;

- la motivazione per la quale il comune non ha valutato la possibilità di realizzazione di canili pubblici (e, in particolare di canili rifugio, la cui realizzazione è prescritta dalla D.G.R. 43/2010, allegato a, lettera D, per i comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti), con la conseguente possibilità, prevista dalla stessa disposizione, del successivo affidamento della gestione dei canili pubblici ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;

- se è confermata la circostanza che il consigliere comunale Stefano Cecchi risulti socio di maggioranza della società Veterinaria 2000 s.r.l. Esiste infatti una discordanza tra quanto dichiarato e pubblicato ai fini della trasparenza sul sito del Comune di Marino e quanto risultante alla CCIAA di Roma dove figura a nome del consigliere Stefano Cecchi una quota di partecipazione di maggioranza nella società Veterinaria 2000 srl pari al 57,01%.

In caso di conferma di proprietà delle quote di maggioranza della società Veterinaria 2000 srl si chiede se la circostanza sia tale da configurare una ipotesi di conflitto di interessi tale da sollevare una questione di incompatibilità ex art. 63 del D. Lgs. 267/2000.

Per quanto sopra si chiede urgente risposta scritta e orale.

Cordiali saluti  
Il Consigliere Comunale  
Adolfo Tammaro

© 2010 PostaCertificat@